

Bruxelles, 20 aprile 2023  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2021/0211/B(COD)

---

---

8361/23  
ADD 1

CODEC 625  
CLIMA 202  
ENV 385  
ENER 193  
TRANS 149  
COMPET 340  
ECOFIN 351

#### NOTA PUNTO "A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l'inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

---

#### Dichiarazioni della Commissione

##### Dichiarazione n. 1

Al fine di potenziare ulteriormente l'integrità e la trasparenza del mercato europeo del carbonio, la Commissione intende modificare gli atti delegati che disciplinano la vendita all'asta delle quote di emissioni e il funzionamento del registro dell'Unione, onde migliorare la comunicazione normativa e il monitoraggio del mercato delle quote di emissioni e dei relativi derivati, promuovere la prevenzione e l'individuazione degli abusi di mercato e contribuire all'ordinato mantenimento di mercati delle quote di emissioni e dei relativi derivati.

L'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (regolamento sulla vendita all'asta delle quote di emissioni) istituisce l'obbligo per la piattaforma d'asta di comunicare all'autorità nazionale competente designata a norma della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2) i dettagli completi ed esatti di ogni operazione. Nell'imminente revisione del regolamento sulla vendita all'asta delle quote di emissioni la Commissione intende far sì che i dati relativi alle aste siano comunicati direttamente anche all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), al fine di rafforzare l'efficienza del monitoraggio delle vendite all'asta delle quote di emissioni e dei pertinenti collegamenti con il mercato secondario.

L'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1122 della Commissione (regolamento sul registro dell'Unione) dispone che le operazioni OTC puramente bilaterali debbano essere indicate nel momento in cui si avvia un trasferimento di quote di emissioni nel registro dell'Unione. Tale indicazione non è tuttavia effettuata sistematicamente dai partecipanti al mercato. La Commissione intende modificare l'obbligo di indicare le operazioni puramente bilaterali al di fuori dei mercati regolamentati, al fine di informare meglio i titolari di conto e garantire una migliore attuazione di tale disposizione. La Commissione intende inoltre attuare adeguamenti tecnici nel sistema del registro dell'Unione, al fine di rendere obbligatoria tale indicazione per l'esecuzione delle operazioni.

Al fine di migliorare la qualità dei dati a disposizione dei regolatori del mercato relativamente al cosiddetto mercato a pronti delle quote di emissioni, la Commissione intende inoltre modificare il regolamento sul registro dell'Unione per consentire ai regolatori del mercato di chiedere un accesso regolare ai dati che figurano nel suddetto registro. Questo consentirà loro di ricevere tempestivamente informazioni che possono essere incrociate con i dati regolamentari ricevuti sui mercati dei derivati ed eventualmente di intervenire per preservare il funzionamento del mercato europeo del carbonio.

La Commissione desidera infine rammentare che, a decorrere dal gennaio 2018, le quote di emissioni sono classificate come strumenti finanziari dalla direttiva MiFID 2. In precedenza rientravano nell'ambito di applicazione delle norme che regolano i mercati finanziari solo i contratti derivati su quote di emissioni. In pratica tale classificazione crea obblighi molto specifici in capo ai soggetti che operano nel mercato europeo del carbonio.

Ai sensi dell'articolo 58 della direttiva MiFID2, tutti i partecipanti al mercato sono tenuti a comunicare quotidianamente il numero di posizioni detenute nel mercato del carbonio (notifica delle posizioni). Tali notifiche delle posizioni sono fornite alle autorità nazionali competenti e sono pubblicate settimanalmente dall'ESMA.

Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), i partecipanti al mercato sono altresì tenuti a comunicare alle autorità nazionali i dettagli di tutte le loro operazioni in quote di emissione e strumenti derivati, comprese le operazioni OTC (obbligo di segnalare le operazioni). Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato), tutti i partecipanti al mercato sono soggetti a una regolamentazione rigorosa intesa a prevenire gli abusi di mercato, compreso l'obbligo di legge di segnalare comportamenti commerciali sospetti alle autorità finanziarie pertinenti.

I partecipanti al mercato sono tenuti a comunicare le loro operazioni in quote e relativi derivati alle pertinenti autorità nazionali competenti, che sono responsabili della sorveglianza del mercato del carbonio. A livello europeo le azioni delle autorità competenti sono coordinate dall'ESMA, come avviene per altri strumenti finanziari.

#### Dichiarazione n. 2

I temi specifici per l'ambito marittimo negli inviti a presentare proposte riferiti all'articolo 10 bis, paragrafo 8, dovrebbero assegnare, fino al 2030, 20 milioni di quote in questi settori, conformemente alle norme applicabili ivi previste.

#### Dichiarazione n. 3

La Commissione ritiene che l'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 30 quinquies, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE non impongano agli Stati membri di accantonare fondi a livello nazionale. Tale direttiva stabilisce sia la fonte dei proventi che le finalità generali tra cui gli Stati membri possono scegliere per utilizzare tali proventi.

La Commissione conferma che gli Stati membri non sono tenuti ad accantonare i proventi della vendita all'asta delle quote ETS, ma possono utilizzare "l'equivalente in valore finanziario" di tali entrate.